

CAPITOLATO TECNICO**ART. 1 - DEFINIZIONI**

- a) **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- b) **Società:** TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A;
- c) **Lavoratori:** i dipendenti di TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. che operano nella Regione Abruzzo.

ART. 2 – TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo devono essere iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

**ART. 3 – OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE.**

- ✓ collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- ✓ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- ✓ istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella é conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- ✓ consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- ✓ consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- ✓ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- ✓ comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ✓ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ✓ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

- ✓ L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
- ✓ Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

ART. 5 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - ✓ visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - ✓ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
 - ✓ visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - ✓ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
 - ✓ visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - ✓ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate
 - ✓ per accertare stati di gravidanza;
 - ✓ negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

B. Nelli

6. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente.

Nei casi previsti dalla normativa il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

7. Il Medico Competente si impegna a

- a. consegnare, in occasione di denunce di malattie professionali, copia in busta chiusa pronta per la spedizione all'INAIL della cartella sanitaria di personale interessato che ha sporto denuncia di Malattia professionale;
- b. comunicare per iscritto in occasione delle riunioni periodiche al datore di lavoro al RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (Relazione Sanitaria).

ART. 6 – IMPEGNO DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente effettua le visite mediche di idoneità alla mansione, secondo quanto specificato dall'art. 41 D.Lgs 81/08 e s.m.i., presso la Medicheria della Sede Operativa di Contrada Carapollo a Teramo e/o presso altri uffici di Teramo Ambiente siti nel Comune di Teramo (salvo specifiche e motivate circostanze che per nessun motivo possono generare costi aggiuntivi che gravino sulla Società).

Resta a carico del Medico Competente la gestione della programmazione delle attività e delle scadenze di Sistema (alert, piani di sorveglianza etc.), il quale si dovrà coordinare con il SPP dell'Organizzazione – l'attività potrà essere gestita con specifico software di proprietà della Teramo Ambiente S.p.A..

Le attività che richiedono la presenza a Teramo del Medico Competente sono riportate nella tabella seguente.

Attività presso la Società	Giorni/anno	Nota
Visita medica periodica	15	Il primo giovedì di ogni mese + ogni giovedì di giugno.
Altre tipologie di visite mediche	6	Al bisogno – su segnalazione
Collaborazione alla valutazione dei rischi	2	Riunioni con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Bonelli

Formazione ed informazione dei lavoratori	4	
Organizzazione del Servizio di Pronto Soccorso	4	Compresa la relativa formazione ai lavoratori incaricati.
Programma volontario di promozione della salute	3	L'argomento del programma è concordato con la Società.
Riunioni ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008	2	Normalmente si svolgono presso la sede centrale di via Delfico 73 Teramo.
Visita degli ambienti di lavoro	2	Sede Operativa di Carapollo, Centro di Raccolta e Trasferenza, Uffici di via Delfico, Uffici di piazza Garibaldi, Uffici Cimitero Urbano, N.16 Cimiteri urbano e frazionali, ambienti ove si svolgono i servizi
Totale	38	

ART. 7 – ESAMI CLINICI E STRUMENTALI

- a) Gli esami clinici biologici disposti dallo stesso Medico Competente nel Protocollo Sanitario aziendale, sono a cura del Medico Competente ed a spese della Società.
- b) Le indagini diagnostiche mirati al rischio (esami strumentali quali spirometria, audiometria, screening della funzione visiva, ECG, etc) sono effettuati dal Medico Competente tramite propria strumentazione.
- c) L'alcolimetria istantanea é effettuata dal Medico Competente tramite strumentazione di proprietà della Società (etilometro professionale LCS 51613 con stampante).

B.M. 20/11/13

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono partecipare alla selezione coloro che:

- a. siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- b. sono stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- c. siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- d. hanno riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, relativamente a reati ostativi all'assunzione presso la Pubblica Amministrazione;
- e. siano inibiti per legge all'esercizio della libera professione;
- f. si trovino in conflitto di interesse con TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
- g. non siano in regola con il disposto dell'art. 15 comma 1 lett. C) del D.Lgs. n.33/2003.

VALUTAZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La selezione per titoli dei candidati sarà fatta da una commissione composta da tre membri di cui il Presidente esterno nominato dall'ordine dei medici e consisterà nell'attribuzione di un punteggio per i titoli di servizio, cultura e vari.

	Titolo	Punteggio massimo attribuibile	Dettaglio
A	Pubblicazioni a stampa e/o on line	Fino ad un massimo di 15 punti	Saranno presi in considerazione non più di 10 titoli attinenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai quali si attribuirà un punteggio fino ad 1,5 punti ciascuno.
B	Titoli di cultura relativi alla medicina del lavoro	Fino ad un massimo di 15 punti	Insegnamento universitario di ruolo (1 punto per ciascun anno, massimo 15 punti)
			Dottorato di Ricerca in medicina del lavoro (massimo 3 punti)
			Corsi di perfezionamento post-lauream della durata di almeno 12 mesi con esame finale (1 punto per ciascun corso, massimo 3 punti).
C	Titoli di servizio per attività di medico competente	Fino ad un massimo di 70 punti	Master di 1° e 2° livello in materia di medicina del lavoro (1 punto per quelli di primo livello, 2 punti per quelli di secondo livello, massimo 4 punti).
			Datore di lavoro con almeno 30 dipendenti: - servizi igiene urbana: 2 punti per ogni anno, - industria: 2 punti per ogni anno, - enti pubblici: 0,5 punto per ogni anno, - altri settori: 1 punto per ogni anno.
	Totale	100	

Esempio esplicativo (campo B):

Titoli di cultura		Punteggio max
Insegnamento universitario di ruolo	17 anni	15
Dottorato di ricerca		3
Master 1° livello		1
Master 2° livello		2
Totale		15 (punteggio massimo)

Esempio esplicativo (campo C):

Datore di lavoro con oltre 30 dipendenti	Anni di attività	Punteggio
Ente pubblico 1	9,5	4,75
Ente pubblico 2	5	2,5
Industria	8,6	17,2
Igiene urbana	6	12
Trasporti	8	8
Totale		44,45

A parità di punteggio, sarà preferito il Medico Competente che ha ottenuto il punteggio massimo per attività svolta nel settore di igiene urbana.

Bonelli